



29555-17

U

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

IVA
ACCERTAMENTO
Motivazione
semplificata

Dott. MAURO MOCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Ud. 27/09/2017 -
CC

Dott. ROBERTA CRUCITTI

- Consigliere -

R.G.N. 17610/2016

Ca. 29555

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17610-2016 proposto da:

(omissis) S.R.L. C.F. (omissis) , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentata e difesa
dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

contro

P

9038
17

(omissis) S.P.A. incorporante di
(omissis) S.P.A., in persona del procuratore speciale in
virtù dei poteri a lui conferiti dal Direttore Generale e legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 107/32/2016 della Commissione
TRIBUNARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata
l'08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;

che la s.r.l. (omissis) propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della
società, contro un avviso di accertamento IVA, relativo all'anno
2008;

che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che, essendo i
criteri di calcolo dell'IVA meramente aritmetici, la correzione
sarebbe stata possibile solo se l'errore fosse stato
immediatamente rilevabile, mentre, nella specie, la
dichiarazione ne sarebbe uscita stravolta, giacché i crediti

portati in compensazione in realtà non avrebbero potuto essere oggetto di compensazione;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 54 *bis* DPR n. 633/1972, 36 *bis* DPR n. 600/1973, 1 e ss. l. n. 427/1993 e 2 comma 8° *bis* DPR n. 322/1998, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: diversamente dall'assunto della CTR, si sarebbe trattato di un mero errore formale (ossia l'erronea individuazione della voce di modello nel quale collocare la posta in contestazione) sempre emendabile, costituendo una dichiarazione di scienza;

che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che anche (omissis) s.p.a. si è costituita con controricorso, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva e instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei suoi confronti;

che, effettivamente, (omissis) s.p.a. è carente di legittimazione passiva, giacché la doglianza avversaria non è riferibile all'attività del concessionario;

che il motivo dedotto dalla ricorrente è fondato;

che, secondo i principi enunciati da questa Corte, nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell'UE emerge che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell'operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell'Amministrazione finanziaria per l'esatta riscossione dell'imposta: l'esercizio del diritto di detrazione dell'eccedenza IVA, va dunque riconosciuto a fronte di una

reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi (Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016)

che, in armonia con i suddetti principi, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori od omissioni incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;

che tali principi di diritto, enunciati specificamente in tema d'imposte sui redditi, valgono - *mutatis mutandis* - nell'imposizione sul valore aggiunto, attesa la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa nazionale fissata dall'art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 (Sez. U, n. 17757 del 08/09/2016) Sez. 6-5, n. 1627 del 20/01/2017;

che, in altri termini, nella specie non si tratta di una dichiarazione negoziale, come tale irretrattabile, ma di un *lapsus calami*;

che il ricorso va dunque accolto;

che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2017

Il Presidente
Dr. Marcello Iacobellis



ESPOSIZIONE
11.09.2017



Il Funzionario Giudiziario
d. ... aprina PACITTI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 11 dicembre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92